

CAMERA PENALE IRPINA



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

Comunicazione a mezzo PEC; email;
n. pagg.: 3 compresa la presente

centocifra.gabinetto@giustiziacert.it
segreteria@pec.commissione-garanziasciopero.it
segreteria@cgsse.it
gabinetto.ministro@giustiziacert.it
affarigenerali@pec.cnf.it
prot.ca.napoli@giustiziacert.it
prot.tribunale.avellino@giustiziacert.it
prot.procura.avellino@giustiziacert.it
uffserv.avellino@giustiziacert.it
ord.avellino@cert.legalmail.it
gdp.avellino@giustiziacert.it
gdplacedonia@giustizia.it
prot.gdp.santangelodeilombardi@giustiziacert.it
giudicedipacemontoro@asmepec.it
gdp.cervinara@giustizia.it
prot.gdp.lauro@giustiziacert.it
segreteria@camerepenali.it

Al Presidente della Corte di Appello di Napoli

Ai Dirigenti degli Uffici Giudiziari del Tribunale di Avellino

Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Avellino

Coordinatore Ufficio GIP Tribunale di Avellino

Ufficio Magistrati di Sorveglianza di Avellino

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Avellino

Dirigenti del Giudice di Pace del Circondario

Commissione Garanzia Sciopero

Unione Camere Penali Italiane

Oggetto: Astensione collettiva dall'attività giudiziaria degli avvocati ex lege 146/1990 come modificata dalla legge 83/2000 per i giorni 12, 13, 14, 15, 17 e 18 aprile 2023

CAMERA PENALE IRPINA



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

La Camera Penale Irpina in relazione alle motivazioni contenute nella delibera di astensione dall'attività giudiziaria penale proclamata dal Consiglio Direttivo in data 25 marzo 2023 (che si allega in copia)

in ossequio

alla predetta delibera dell'organo rappresentativo locale e nel rispetto delle norme di legge nonché di quelle, recentemente modificate, di cui al *Codice di Autoregolamentazione delle astensioni dall'attività giudiziaria degli avvocati adottato da OUA, UCPI, AIGA, UNCC che –ai sensi della legge 146/1990 come modificata dalla legge 83/2000 e dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 180 del 2018 e delle relative procedure-* è stato valutato come idoneo e dunque operante dalla Commissione di Garanzia dell'Attuazione della legge sullo Sciopero nei Servizi Pubblici essenziali mediante la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2008 ai sensi della legge 146/1990 come modificata dalla legge 83/2000

comunica

ai sensi dell'Articolo 2 del detto Codice che

- a) l'astensione dalle attività giudiziarie ha la durata di 6 giorni e si terrà nei giorni 12,13,14,15,17 e 18 aprile 2023.;
- b) la specifica motivazione della astensione, è desumibile nella sua complessità dalla allegata delibera del Consiglio Direttivo;
- c) è stata e sarà assicurata la comunicazione al pubblico della astensione con modalità tali da determinare il minimo disagio per i cittadini, fra l'altro dando tempestiva comunicazione dell'iniziativa mediante pubblicazione sul sito Internet dell'Unione delle Camere Penali Italiane www.camerepenali.it, mediante comunicazione agli organi di stampa nonché con altri mezzi di comunicazione anche all'interno degli uffici giudiziari.
- d) la predetta astensione viene comunicata nei termini prescritti alle Autorità indicate nell'articolo 2 del Codice di Autoregolamentazione sopra indicato;
- e) tra la proclamazione e l'effettuazione dell'astensione non intercorre un periodo di tempo superiore a sessanta giorni;

CAMERA PENALE IRPINA



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

- f) l'astensione in questione non rientra tra i casi di cui all'art. 2 comma 7 della legge 146/1990 come modificata dalla legge 83/2000;
- g) sono rispettate le condizioni di cui all'art. 2, comma IV del Codice di Autoregolamentazione predetto.

Avellino, 27 aprile 2023

Il segretario della Camera Penale Irpina

Avv. Patrizio Dello Russo

Il Direttivo della Camera Penale Irpina, riunitosi d'urgenza in videochiamata
Sabato 25 Marzo 2023,

premessso

- che gli accadimenti riguardanti il c.d. processo Aste OK, ampiamente diffusi anche dalla stampa locale, esigono la più solerte attenzione e la più ferma risposta da parte dell'Avvocatura e di quanti hanno a cuore le garanzie costituzionali poste a presidio del diritto di difesa e del giusto processo;
- che, in particolare, nel corso dell'istruttoria dibattimentale del predetto processo, a fronte di legittimi rilievi difensivi aventi ad oggetto un'ordinanza pronunciata dal Tribunale della quale era stata rilevata l'incoerenza rispetto alle informazioni disponibili dalle parti e l'eventualità che essa fosse stata assunta dopo aver irritualmente acquisito notizie in costanza di camera di consiglio, mediante una non consentita interlocuzione con l'Ufficio di Procura, nonché della legittimità e/o opportunità della comunicazione fatta in udienza ad un teste "qualificato" di p.g. di essere in quel momento indagato per un'ordinanza assunta in precedenti udienze, il Collegio Giudicante, senza sciogliere alcuno dei dubbi posti dagli asserti difensivi, pronunciava dichiarazione di astensione **per gravi ragioni di convenienza** ex art. 36 comma 1 lett. h) c.p.p., rimettendo contestualmente gli atti al Presidente del Tribunale per le determinazioni di sua competenza e contemporaneamente inviava i verbali d'udienza alla Procura della Repubblica di Roma per le opportune valutazioni in merito all'eventualità che quanto rilevato dalle difese potesse costituire notizia di reato;
- che con Decreto emesso in data 15.03.2023 e letto all'udienza del 24.03.2023, il Presidente del Tribunale Dott. Vincenzo Beatrice rigettava la dichiarazione di astensione, confermando l'assegnazione del procedimento al medesimo Collegio della I Sezione Penale;

rilevato

- che il suddetto provvedimento presidenziale, lungi dal soffermarsi (come, invece, sarebbe stato doveroso!) sull'assai grave situazione venutasi a creare nell'ambito di un dibattimento che vede decine di imputati da giudicare per reati assai gravi, celebrato da un Collegio che ha

meditadamente e correttamente ritenuto sussistenti le "gravi ragioni di convenienza" determinanti la propria astensione, si è limitato quasi a banalizzare la questione posta, qualificandola poco più che un pettegolezzo, scrivendo di "*argomenti basanti (sic!) - piuttosto che su specifici eventi definibili come avvenuti per oggettiva e materiale evidenza - su supposizioni, opinioni, congetture in ordine ad una condotta del collegio, che il medesimo autore di quegli argomenti ha soggettivamente reputato come meramente presumibile*";

- che, inoltre, il Decreto presidenziale afferma non esservi altra scelta rispetto al rigetto della dichiarazione di astensione, poiché "*diversamente opinando, si attribuirebbe ad una parte processuale una sostanziale facoltà di liberarsi del proprio giudice naturale, sollevando questioni non ancorate a fatti di verificato obbiettivo accadimento*", così, di fatto, bollando la legittima istanza difensiva - peraltro ritenuta talmente non irrilevante dal Tribunale da interessare la Procura di Roma- come pretestuosa e strumentale, laddove essa, in nome dell'intangibile e incomprimibile diritto di difesa, mirava anzitutto a sollecitare la riflessione dei giudici sull'accaduto - oggettivamente anomalo e foriero di legittimi dubbi - auspicandone un chiarimento;
- che la vicenda, contrariamente a quanto opinato dal Sig. Presidente del Tribunale, afferisce alla tenuta del pilastro della giurisdizione conforme a Costituzione, ovvero la garanzia di terzietà del Giudice che è base del giusto processo, rispetto alla quale è legittimo e doveroso sia sempre fatta chiarezza;
- che l'avvocatura penale irpina, da sempre riconosciuta in ogni Foro italiano quale esempio di dirittura professionale e morale, non può consentire che tali gratuite, irriguardose ed inconferenti espressioni possano essere contenute in un provvedimento letto in pubblica udienza,
ritenuto
- che le motivazioni addotte nel decreto presidenziale, unitamente all'oggettiva difficoltà di decifrare quanto effettivamente accaduto nella camera di consiglio del procedimento penale di che trattasi - stante, *repetita iuvant*, la totale mancanza di chiarimenti da parte di chi avrebbe potuto e dovuto fornirli - lungi dal dipanare i dubbi espressi, li acuiscono sino a renderli intollerabili a chi professi e tuteli la garanzia del giusto

processo, sollecitando la necessaria presa di posizione di questa Camera Penale a tutela del diritto di difesa ed a sostegno degli Avvocati che nell'esercizio del ministero difensivo ne denunciano coraggiosamente le violazioni;

- che la gravità di quanto occorso fa sì che il solo mezzo idoneo a richiamare l'attenzione del Foro e della pubblica opinione sulla necessità che il Giudice, oltre ad esserlo, appaia imparziale, e sull'insopprimibile diritto del Difensore di segnalare e denunciare eventuali comportamenti incoerenti con tale principio, sia l'astensione dalle udienze;

DELIBERA

l'astensione da tutte le udienze penali nei giorni 12, 13, 14, 15, 17 e 18 aprile 2023 dando atto che tale proclamazione è effettuata nel rispetto di tutte le norme di legge e regolamenti, nonché del "Codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati" così come riformulato e valutato idoneo dalla Commissione di Garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 3 del 04.01.2008 in relazione alla legge 12.06.1990, n. 146, come modificata dalla legge 11.04.2000, n. 83.

CONVOCA

l'Assemblea degli Iscritti per il giorno 12 aprile 2023, invitando a parteciparvi tutti gli Avvocati e gli operatori del Diritto interessati.

Avellino, 25 marzo 2023

Firmato in originale

Il Presidente
Avv. Quirino Iorio

Il Segretario
Avv. Patrizio Dello Russo